



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA

N° 22 del 09-06-2020

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA FRUIZIONE DELLE COSTIERE DI SCARLINO
PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020**

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera della Giunta Municipale n°67 del 28.05.2020 con cui è stato approvato il nuovo modello gestionale per la fruizione della Costiere di Scarlino;

ATTESO che durante il periodo estivo la fascia costiera del Comune di Scarlino è interessata da un flusso turistico balneare consistente;

ATTESO che le Costiere di Scarlino rientrano all'interno del Complesso Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino" ricadente su quattro comuni (Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Follonica e Scarlino), gestite in forma unitaria, con designazione del comune di Scarlino come ente capofila, ai sensi della L.R.T. 39/2000 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che i boschi che costituiscono la fascia costiera sono caratterizzati per lo più da una vegetazione mediterranea, a prevalenza di sclerofille sempreverdi, dove i soprassuoli, sono il risultato di livelli diversi di degradazione causata dalle ingenti utilizzazioni nei secoli precedenti e che hanno oggi raggiunto con fatica una labile forma di equilibrio e resistenza alle aggressioni esterne. La ricchezza floristica e i molteplici tipi di portamento delle specie vegetali che formano i boschi, pur essendo in grado di sopportare e superare molte interferenze esterne, rimane comunque in un equilibrio debole, che necessita di assoluta tutela;

CHE per tali caratteristiche, l'area delle Costiere rientra nel sistema delle aree protette di Natura 2000 come Zona a Speciale Conservazione di Monte d'Alma IT51A0008 "con rilievi collinari costieri, quasi interamente coperti da boschi di leccio e macchia mediterranea e, nelle esposizioni

più fresche, da boschi di latifoglie decidue. Coste rocciose, aree agricole, praterie annue e garighe, aree umide con lembi di bosco igrofilo. Estesa area boscata, in gran parte con scarso “disturbo antropico”, ad eccezione della fascia costiera;

PRESO ATTO degli obiettivi della ZSC che mirano alla:

- conservazione delle aree residuali occupate da habitat di prateria e gariga (che costituiscono l'habitat di numerosi Rettili e sono utilizzate come aree di caccia dal biancone);
- incremento del valore naturalistico delle formazioni forestali, favorendo l'aumento della maturità nelle stazioni più fresche e mantenendo una presenza significativa dei diversi stadi delle successioni;
- protezione delle coste sabbiose;
- tutela e recupero della zona umida di Pian d'Alma;
- conservazione della continuità della matrice boscata;

CHE nello specifico, le direttive della ZSC relative al turismo, sport e attività ricreative, vietano la realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione naturalistica, favorendo tutte le azioni di tutela e salvaguardia degli ecosistemi forestali e delle zone di transizione;

ATTESO inoltre che, l'area delle Costiere fa parte dell'Oasi di Protezione Faunistica di Scarlino e che, in base all'Art. 15 punto 9) “Nelle oasi di protezione è vietata l'attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocimento alla fauna selvatica”;

NE CONSEGUE che, la foresta non è più intesa come esclusivo fattore produttivo, ma foresta in grado di soddisfare molteplici esigenze, che, grazie alla sua considerevole superficie territoriale, è in grado di erogare servizi per fini turistici e ricreativi, dove però occorre individuare il corretto equilibrio fra utilizzo economico - sociale e conservazione degli ecosistemi;

ATTESO che trattandosi di patrimonio pubblico è impensabile un uso indiscriminato del bene per il raggiungimento di fini economici speculativi, ma il traguardo massimo sarà quello dell'equilibrio

colturale degli ecosistemi attraverso una politica di conservazione, di tipo dinamico, mediante la individuazione, di volta in volta, di idonee strategie di programmazione e restauro ambientale;

ATTESO che nelle scelte già intraprese dalle Amministrazioni che si sono succedute, vi è stata la modalità di accesso alla Costiera, attraverso l'uso di sistemi ecocompatibili (a piedi, bicicletta, cavallo), ma che l'eccessivo carico antropico in limitate superfici può costituire un elemento di degrado;

RILEVATO anche che l'abbandono dei mozziconi di sigaretta, non è soltanto un problema di degrado, ma è una fonte di forte inquinamento, dato che sono rifiuti industriali, costituiti da più di 4000 sostanze chimiche ad azione irritante, nociva, tossica, mutagena e cancerogena;

PRESO ATTO della attuale problematica sanitaria legata al coronavirus, dove l'OMS ha confermato lo scorso marzo che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia e che si tratta della prima pandemia scatenata da un coronavirus. L'OMS esorta tutti i paesi a non arrendersi ma a raddoppiare invece gli sforzi: rafforzare le misure preventive, attivare la sorveglianza attiva, adoperarsi per individuare precocemente i casi, isolarli seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, e rintracciare accuratamente i contatti stretti per prevenire l'ulteriore diffusione;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale del virus COVID-19", dove l'Art. 1 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dispone delle misure specifiche come l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

VISTA l'Ordinanza della Regione Toscana 59 del 22 Maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2";

RICHIAMATA l'Ordinanza della Regione Toscana 61 del 30 Maggio 2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "Contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge”, ovvero:

- I frequentatori dovranno adottare comportamenti coerenti con le misure di prevenzione e rispettare le norme e le direttive nazionali e regionali finalizzate alla mitigazione del rischio Covid-19;
- I frequentatori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e farne comunque uso in ogni situazione nella quale possa presentarsi l'evenienza del venir meno al distanziamento interpersonale;
- A tal fine nei punti di accesso alle spiagge libere deve essere affissa una cartellonistica in italiano e inglese, riportante con chiarezza e sinteticità le principali condotte da tenere sia in spiaggia che in acqua;
- Sulle spiagge e nel mare devono essere rispettate scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (raccomandato 1,8 mt);
- Le distanze interpersonali possono essere derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.). I genitori/accompagnatori di minori dovranno vigilare affinché i minori stessi mantengano la distanza interpersonale da persone non comprese nelle deroghe sopra richiamate;
- Deve essere assicurata una disposizione tra ombrelloni o altri sistemi di ombreggio in modo da garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie, sdraio, etc.) deve essere comunque garantita una distanza di almeno 1,5 m. Tali distanze sono derogate per coloro che in base alle disposizioni nazionali e regionali vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale (conviventi, etc.);
- È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale;

- Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer), sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti;

CHE alla luce delle motivazioni sopra dette, è necessario effettuare scelte gestionali tese, da una parte alla tutela e salvaguardia ambientale e dall'altra al contenimento del pericolo di contagio da covid-19, che possono riassumersi in:

1. riduzione dei veicoli in sosta da 250 a 150, in contemporanea, all'interno dell'area di sosta di Val Martina, con orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il periodo 1° giugno – 30 settembre 2020. L'uscita di tutti i veicoli è prevista entro le ore 21.00. E' vietata la sosta notturna;
2. divieto di sosta a bordo strada nel tratto SP 158 delle Collacchie fino al parcheggio e ritorno, per permettere l'agevole transito dei mezzi del servizio aib e di soccorso. E' prevista la rimozione coatta del veicolo in sosta vietata;
3. divieto di accesso alle spiagge di Cala Violina e Cala Civette a cavalli, cani ed altri animali da affezione per il periodo giugno – settembre, durante tutto il giorno. Sarà comunque consentito l'accesso alle Costiere ai cavalli e cani, questi tenuti al guinzaglio, utilizzando la apposita sentieristica ufficiale a tal fine predisposta. Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso i cani brevettati per salvataggio e i cani guida per non vedenti, tenuti al guinzaglio;
4. divieto di fumo e abbandono nella spiaggia di Cala Violina delle cicche e/o filtri usati. E' consentito di fumare nel restante territorio delle Costiere, con le dovute precauzioni relativamente al pericolo incendi boschivi, ma con divieto di abbandono delle cicche e/o filtri usati;
5. divieto di abbandono di qualsiasi genere di rifiuto nell'intera area delle Costiere. I rifiuti dovranno essere smaltiti negli appositi cassonetti collocati presso le principali vie di accesso alle Costiere;

VISTI gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “*Nuovo Codice della Strada*”;

VISTO il D.P.R. n.495 “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*”;

VISTA la L.R.T. 39/2000 “*Legge forestale per la Toscana e ss.mm.ii.*”;

VISTA la L.R.T. n.3 del 12.010.1994 *“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;

VISTA la L.R.T. 19 marzo 2015, n. 30 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale”*;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con Rete Natura 2000;

VISTA la D.C.R.T. 8 giugno 2011, n. 35 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 *“Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e aggiornamento dell’Allegato D. Siti di importanza regionale”*;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2016 *“Designazione di 16 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana”*;

VISTO l’art.54 del D.lgs n.267 del 18.08.00 *“Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali”*,

ORDINA

1. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di sosta di Val Martina dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del giorno successivo; la violazione è sanzionata ai sensi del vigente codice della strada.
2. E' vietata la sosta lungo la strada vicinale di Civette, nel tratto compreso fra la strada SP 158 delle Collacchie fino all'area di sosta di Val Martina su entrambi i lati e nei terreni agricoli adiacenti. Nel tratto di strada compreso tra l'accesso al podere Val Martina e l'intersezione con la strada vicinale di Civette è stabilita la rimozione coatta del veicolo. La violazione è sanzionata ai sensi del vigente codice della strada. In caso di sosta nei terreni agricoli adiacenti la strada si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, fatte salve eventuali responsabilità del conduttore di tali terreni.
3. E' vietato l'accesso alle spiagge di Cala Violina e Cala Civette a cavalli, cani ed altri animali da affezione per il periodo giugno – settembre 2020. E' consentito l'accesso sulle Costiere ai cavalli ed ai cani tenuti al guinzaglio, utilizzando esclusivamente l'apposita sentieristica ufficiale. Sono esclusi dalle limitazioni di accesso i cani brevettati per il salvataggio e i cani guida per non vedenti, tenuti al guinzaglio. In caso di accertata violazione sulle spiagge con

cavalli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00. In caso di conduzione sulle spiagge di cani ed altri animali di affezione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00. In caso di accertata violazione di qualsiasi altra norma sulla tenuta e conduzione degli animali di affezione si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale in materia;

4. E' vietato fumare nella spiaggia di Cala Violina. In caso di violazione è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00;
5. E' vietato abbandonare mozziconi di sigaretta ed altri prodotti da fumo su tutto il territorio delle Costiere. In caso di accertata violazione si applicano le sanzioni previste dalla legge n.221/2015;
6. E' vietato l'abbandono dei rifiuti su tutta l'area delle Costiere. In caso di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni (fazzoletti, gomme da masticare, assorbenti igienici, etc.) si applicano le sanzioni previste dalla legge n.221/2015. In caso di abbandono di rifiuti assimilabili ai rifiuti domestici si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006;
7. E' vietato il campeggio in tutto il territorio delle Costiere di Scarlino. In caso di violazione è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00;
8. E' vietato accendere fuochi in tutto il territorio delle Costiere di Scarlino. In caso di violazione è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.

La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDE NOTO

Che per Costiere di Scarlino si intende il territorio boscato, facente parte del patrimonio indisponibile regionale ad ovest della strada provinciale 158 delle Collacchie, fra l'abitato del Puntone e la strada vicinale di Pian d'Alma – Civette. Sono escluse le proprietà private.

AVVISA

Che chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero con

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs n. 285/92, sempre entro 60 giorni può essere proposto ricorso, in considerazione dell'apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura dell'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il sindaco

Francesca TRAVISON

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa